

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV-ter
n. 2-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ENZO ERMINIO BOSO

per i reati di cui agli articoli 110 e 415 del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi) e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1559 (turbativa del servizio di riscossione delle imposte)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale civile e penale di Trento**

il 12 gennaio 1994

ONOREVOLI SENATORI. - Il 12 gennaio 1994 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale civile e penale di Trento, ha inoltrato richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Boso per i reati di cui agli articoli 110 e 415 del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi) e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1559 (turbativa del servizio di riscossione delle imposte).

La richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 9 febbraio 1994 e deferita alla Giunta in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 23 febbraio 1994.

Al senatore Boso viene contestato di avere (nel corso di una manifestazione pubblica svoltasi in Trento il 26 settembre 1992) concorso alla distribuzione di un opuscolo della Lega Nord Trentino, nel quale, contestandosi la legittimità costituzionale delle norme introduttive della nuova imposta straordinaria sugli immobili (ISI), si invitavano i contribuenti ad operare il versamento nella misura sostanzialmente simbolica di lire 22.000, al fine di evitare le sanzioni che avrebbero colpito una totale evasione; e quindi a chiedere il rimborso della minimale somma versata all'Intendenza di finanza per impugnarne il rifiuto innanzi alla competente Commissione tributaria di primo grado dove sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale.

Avendo ritenuto ravvisabile in tale comportamento del parlamentare gli estremi della istigazione a disobbedire alle leggi, punita dall'articolo 415 del codice penale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento richiese al Senato (*Doc. IV*, n. 96) di essere autorizzata a procedere ai

sensi dell'allora vigente articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Nella seduta del 5 maggio 1993 la richiesta fu esaminata dalla Giunta che, a maggioranza, propose all'Aula la concessione dell'autorizzazione; la proposta fu accolta dall'Assemblea nella seduta del 26 maggio 1993.

Successivamente il pubblico ministero ha contestato al senatore Boso anche il reato di turbativa del servizio di riscossione delle imposte. Quindi, entrato in vigore, a seguito della riforma dell'articolo 68 della Costituzione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, l'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento ha ritenuto che il fatto contestato consistesse senza dubbio in una opinione espressa da un membro del Parlamento; e tuttavia valutandosi non evidente la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ha dichiarato su conforme richiesta delle parti, la sospensione del procedimento e trasmesso gli atti al Senato per l'eventuale dichiarazione di insindacabilità.

Ciò posto, osserva il relatore che già in sede di precedente esame, sia in Giunta che in Assemblea, era affiorato il dubbio che i comportamenti contestati al senatore Boso rientrassero all'interno di opinioni insindacabili; e al dubbio era stata data risposta negativa solo perchè la giurisprudenza del Senato era all'epoca attestata su posizioni fortemente restrittive in tema di configurabilità della cosiddetta insindacabilità esterna.

Sicchè non appare contraddittoria con l'antecedente valutazione la circostanza che in sede di nuovo esame, la Giunta abbia ritenuto, a fortissima maggioranza, di dover proporre all'Assemblea la dichiarazione di insindacabilità; perchè a tanto la Giunta è stata indotta da un dovere di coerenza con

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il nuovo orientamento assunto nel recente esame del *Doc. IV-ter*, n. 1-A per il quale la proposta di insindacabilità è stata accolta dall'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 1994.

Il nuovo indirizzo è infatti orientato nel senso di ritenere rientranti nella garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, non soltanto le opinioni espresse dal parlamentare nei dibattiti d'Aula o in Commissione o comunque in atti (relazioni, interrogazioni, interpellanze, eccetera), esercizio diretto del mandato parlamentare; ma anche (cosiddetta insindacabilità esterna) ogni ulteriore manifestazione di giudizio politico, sol che riconducibile ad una proiezione verso l'esterno dell'attività più strettamente parlamentare e come tale pur sempre rientrante nel più ampio mandato rappresentativo, di cui il parlamentare è investito.

Di tali principi è apparso alla Giunta del tutto agevole una piana applicazione nel caso in esame, in cui l'attività del senatore Boso in altro non è consistita se non nella divulgazione di una posizione politica che i gruppi parlamentari della Lega Nord avevano assunto sia alla Camera sia in Senato.

In tal senso è quindi la proposta che la Giunta formula all'Aula nell'auspicio che la deliberazione opportunamente intervenga nel termine di giorni 90 previsto dalla nuova norma e pur nel convincimento che la scadenza di tale termine non determini una consunzione del potere del Parlamento di dichiarare l'insindacabilità fino a quando il relativo procedimento giurisdizionale sia in corso.

PELLEGRINO, *relatore*

